

06534/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la generalità e  
gli altri dati identificativi  
a norma dell'art. 62  
d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO VALITUTTI  
CLOTILDE PARISE  
MAURO DI MARZIO  
FRANCESCO TERRUSI  
LUNELLA CARADONNA

Presidente  
Consigliere  
Consigliere - Rel.  
Consigliere  
Consigliere

Oggetto

DIVORZIO

Ud. 07/07/2021 CC  
Cron. 6536  
R.G.N. 22126/2017

**ORDINANZA**

sul ricorso 22126/2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e  
difeso dagli avvocati (omissis) , giusta  
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CRS  
326/1  
2021

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis)  
giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 961/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE,  
depositata il 08/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
07/07/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.



#### **RILEVATO CHE**

1. — (omissis) ricorre per cinque mezzi, nei confronti di (omissis)  
(omissis) contro la sentenza dell'8 ottobre 2016 in cui la Corte  
d'appello di Lecce, provvedendo in parziale riforma della sentenza  
resa tra le parti dal locale Tribunale, all'esito di un giudizio di  
cessazione degli effetti gli del matrimonio tra essi contratto, ha  
ridotto l'assegno di mantenimento dovuto dall'odierno ricorrente all'ex  
coniuge all'importo di € 1.250,00 mensili, a fronte del precedente di €  
1.500,00 mensili.

2. — (omissis) resiste con controricorso.

#### **CONSIDERATO CHE**

3. — Il primo mezzo denuncia violazione della legge numero 898 del  
1970, articolo 5: insussistenza dei presupposti per il riconoscimento  
dell'assegno di mantenimento, mancanza di prova da parte

dell'appellata dell'impossibilità obiettiva di procurarsi i mezzi adeguati di vita.

Il secondo mezzo denuncia violazione della legge numero 898 del 1970, articolo 5: vizi motivazionali in relazione alla misura dell'assegno liquidato dal primo giudice senza tenere conto dei criteri di quantificazioni stabilite da tali norma e con motivazione incongrua; mancata valutazione di concreti elementi di fatto per una determinazione più equa della misura dell'eventuale assegno di mantenimento.

Il terzo mezzo denuncia incongruità dei parametri di riferimento utilizzati dal primo giudice per la rivalutazione dell'assegno, ove dovuto.

Il quarto mezzo denuncia omessa pronuncia sul capo della domanda relativo alla decorrenza dell'eventuale assegno divorzile.

Il quinto mezzo denuncia omessa applicazione del costante consolidato orientamento giurisprudenziale della suprema corte di cassazione in tema di a) modalità di accertamento del diritto all'assegno di divorzio; b) quantificazione, attribuzione e liquidazione in base ai criteri autonomamente fissati dall'articolo 5 della legge numero 898 del 1970 indipendentemente dall'assegno pattuito fissato giudizialmente nel pregresso regime di separazione.

#### **RITENUTO CHE**

4. — Il ricorso va accolto.

4.1. — I primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono fondati

La Corte d'appello ha provveduto sulla quantificazione dell'assegno obbedendo al superato orientamento secondo cui detta

quantificazione doveva essere effettuata «verificando uno squilibrio reddituale tra i coniugi per effetto del quale uno dei due si trova privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, raffrontato a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto».

La sentenza impugnata, pronunciata prima di Cass. 10 maggio 2017, n. 11504 e, in seguito, di Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, ha cioè fondato la propria decisione sull'orientamento giurisprudenziale, all'epoca discusso in dottrina, ma sufficientemente fermo in giurisprudenza, sulla scia di Cass., Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490, secondo cui l'assegno di divorzio, nonostante la molteplicità di parametri indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo tuttora vigente, avrebbe avuto natura assistenziale e dovesse essere concesso tutte le volte in cui il coniuge richiedente non disponesse di mezzi sufficienti a mantenere il «tenore di vita» goduto durante la vita coniugale.

È cosa nota che la citata pronuncia del 2017, ha sancito l'abbandono dell'indirizzo di cui si è detto, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («*dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive*») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ed ha stabilito, in breve, che, in punto di *an*, l'assegno non spetta al coniuge economicamente autosufficiente: il giudizio di adeguatezza, che per le Sezioni Unite del 1990 andava rapportato al «tenore di

*vita»*, va viceversa parametrato, per la decisione del 2017, all'autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Successivamente, nella citata decisione, le Sezioni Unite hanno stabilito quanto segue:

-) Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;

-) All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.



-) La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

A tali principi il giudice del rinvio, che qui si dispone, dovrà attenersi con la precisazione:

-) che non potrà fare applicazione dei riferimenti operati dal ricorrente alla struttura bifasica della determinazione dell'assegno divorzile, in ordine al quale va effettuato un giudizio unitario ex articolo 5 della legge numero 898 del 1970, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite;

-) che dovrà valutare in concreto (e non esprimendosi in termini di verosimiglianza non fondati su dati effettivi: «è *ragionevole ritenere*»), se del caso disponendo i necessari accertamenti tecnici, se la donna sia o meno in grado di svolgere un'attività lavorativa che le consenta di raggiungere un'autosufficienza economica, tenuto conto delle patologie delle quali la medesima è portatrice, anche in relazione alla sua età.

4.2. — Gli altri motivi sono assorbiti.

### PER QUESTI MOTIVI

accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Il Presidente  
Dott.ssa Fabrizia Barone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 28 FEB. 2022  
Il funzionario cancelleria  
Dott.ssa Fabrizia Barone

6



Il presidente